



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 1529/2020

**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 1097/2020**

OGGETTO: SPBS 668 LENESE - FASCICOLO 160/2020 ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DALLA PROG.VA KM. 7+462 ALLA PROG.VA KM. 7+828, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTICHIARI.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Richiamato

- Il decreto del Presidente della Provincia n 28 del 1 febbraio 2019 con il quale è stato conferito l'incarico per la direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;
- Le determinazioni dirigenziali n. 756, rettificata con determinazione n. 780, e n.765 del 31 maggio 2019 e n. 878 e n. 879 del 18 giugno 2019 con le quali sono state conferite le Posizioni Organizzative e le deleghe di alcune funzioni dirigenziali fino al 31 maggio 2022;

Premesso che

- con provvedimento n 4444/2018 del 16/11/2018 e successiva proroga del 17/6/2020 prot n 87484, il Settore delle Strade, della Provincia di Brescia, ha rilasciato alla Ditta TELECOM ITALIA S.P.A. con sede a MILANO (MI) in Via Gaetano Negri, 1, la concessione ad eseguire i lavori di posa d'impianto tecnologico sotterraneo per l'estensione di rete telefonica, nel territorio del comune di Montichiari, lungo la SPBS 668 Lenese;

Considerato che,

con istanza pervenuta in data 22/6/2020 e successiva integrazione del 30/6/2020 la ditta Valtellina S.p.A., con sede a Capriano del Colle (BS) in via C.A. dalla Chiesa n 13, in qualità di ditta esecutrice delle opere, al fine di eseguire i lavori succitati ha chiesto a questo Settore l'emissione di ordinanza, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, dal giorno 8/7/2020 al giorno 15/7/2020, nel territorio del comune di Montichiari, dalla prog.va km 7+462 alla prog.va km 7+827, lungo la SPBS 668 Lenese, atta ad istituire:

- il senso unico alternato regolato da impianto semaforico;
- il divieto di sorpasso e il limite di velocità a scalare a 30 km/h;

Ritenuto che, per consentire l'esecuzione dei lavori sopraindicati e, nel contempo, garantire la pubblica

incolumità e la sicurezza degli utenti della strada, si renda necessaria la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'emissione della richiesta ordinanza;

Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992), l'ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. la regolamentazione della circolazione stradale, dalle ore 8.30 alle ore 17.00, dal giorno 8/7/2020 al giorno 15/7/2020, per tutte le categorie di utenti in transito sulla SPBS 668 Lenese, nel territorio del comune di Montichiari, mediante l'istituzione:
 - del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, per tratti non superiori a 150 m, dalla prog.va km 7+462 alla prog.va km 7+827;
 - del divieto di sorpasso e del limite massimo di velocità a scalare a 30 km/h in avvicinamento e nell'area di cantiere;
2. che la regolamentare segnaletica sia installata a cura e spese della Ditta Valtellina S.p.A., con sede a Capriano del Colle (BS) in via C.A. dalla Chiesa n 13, che dovrà operare nel pieno rispetto del vigente Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/7/2002 inerente il segnalamento temporaneo e loro successive modifiche ed integrazioni: la ditta stessa resta unica responsabile per eventuali danni derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica esposta o dalla mancata manutenzione della stessa;
3. che gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del vigente Codice della strada l'espletamento dei servizi di polizia stradale, vigilino sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.
4. l'invio immediato del presente provvedimento alle competenti Autorità ed Enti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale per la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza

La presente ordinanza viene, pertanto, immediatamente inviata, per opportuna competenza e conoscenza, ai seguenti destinatari

- Al Sorvegliante di Zona – Sig. LONATI FRANCESCO: flonati.brescia.it
- Alla ditta/impresa Valtellina S.p.A.: valtellina.assurance.it
- Comune di MONTICHIARI: ufficio.protocollo.montichiari.it
- Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs@pec.interno.it
- Questura di Brescia: gab.quest.bs@pecps.poliziadistato.it
- Comando Provinciale Carabinieri di Brescia: tbs31704@pec.carabinieri.it
- Comando Polizia Stradale di Brescia: sezpolstrada.bs@pecps.poliziadistato.it

- Comando Polizia Provinciale – Sede
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia: com.brescia@cert.vigilfuoco.it
- Agenzia Trasporto Pubblico Locale Brescia: agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza: protocollo@pec.areu.lombardia.it
- FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani: coop.servizifai@legalmail.it
- ACI – Automobilclub Italia – Brescia: automobileclubbrescia@pec.aci.it
- Settore Provinciale della Protezione Civile – Sede
- Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali – Sede
- Ufficio Provinciale Relazioni con il Pubblico: redazione@provincia.brescia.it

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

Per quanto attiene l'apposizione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 285/1992 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

Il funzionario tecnico

LUISA ZAVANELLA

Brescia, li 02-07-2020